

numero			Bellinzona
5279	cl	7	15 ottobre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
settore AVS
Previdenza professionale e PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente l'iniziativa parlamentare "Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali"

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto lo scritto del 6 giugno 2013 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

L'attuale articolo 89a capoverso 6 del Codice civile (CC) che enumera le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità (LPP) applicabili alle fondazioni di previdenza a favore del personale non fa una chiara distinzione tra le fondazioni con prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge sul libero passaggio (LFLP) e le fondazioni con prestazioni discrezionali. Per ovviare a questa lacuna, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dando seguito all'iniziativa parlamentare del Consigliere nazionale Fulvio Pelli ha proposto di riformulare la suddetta disposizione ponendo fine all'incertezza del diritto.

Dal profilo giuridico, l'impostazione generale di questo nuovo articolo permette di avere un elenco delle disposizioni della LPP applicabili soltanto alle fondazioni di previdenza a favore del personale con prestazioni regolari che soggiacciono alla LFLP (capoverso 6) mentre il capoverso 7 specifica le norme della LPP applicabili specificamente ai fondi di previdenza a favore del personale con prestazioni discrezionali.

Il Consiglio di Stato rileva che la modifica presentata nell'avamprogetto comporta delle ripercussioni dal punto di vista fiscale. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali della proposta, rinviamo alle considerazioni formulate nella presa di posizione inviatavi il 20 settembre 2013 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali delle finanze, da noi integralmente condivise e che propongono l'inserimento di una cifra (1bis) alla formulazione dell'articolo 89a capoverso 8 posto in consultazione, per una maggiore chiarezza.

La nuova formulazione dell'articolo 89a capoverso 7 e 8 ha il pregio di dedicare delle norme specifiche applicabili ai fondi di previdenza con prestazioni discrezionali.

Il Consiglio di Stato, richiamate le riflessioni cui abbiamo rinvio sopra, condivide la suddetta revisione, consapevole dell'importanza fondamentale che hanno i fondi di previdenza nelle situazioni individuali difficili e in caso di difficoltà economica delle aziende.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminielli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Piazza Stazione 4a, Casella postale 630, 6602 Muralto;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Istituto delle assicurazioni sociali, Residenza;
- Divisione delle contribuzioni, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.